Con sentenza del 7 agosto 2006 n.3211 il TAR Sardegna cui si era rivolto un ufficiale della polizia locale ha ribadito il principio in base al quale spetta agli organi politici – nel caso di specie il sindaco di Alghero – fornire gli indirizzi generali di politica amministrativa, mentre non spetta allo stesso sindaco di ingerirsi nell'attività amministrativa, disciplinando in maniera stretta l'attività della polizia locale con ordinanze urgenti in tema di edilizia.
La sentenza si inserisce nell'ambito di tutta una serie di pronunce che oltre a rafforzare il principio di separazione di funzioni tra organi politici ed amministrativi, ha ripetutamente affermato il principio dell'autonomia funzionale del corpo di polizia municipale.

Sent. n.1553/2006
Ric. n. 1831/1995

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1831/95 proposto dal dott. Lullia Bruno rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittore Davini e Marcello Bazzoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Bruno Macciotta, in Cagliari, via Sonnino n. 99;

contro

il Comune di Alghero in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Alberto Azzena, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara n. 4, presso lo studio dell'avv. Gian Franco Trullu;
per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Alghero n. 156 del 26.7.1995;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alghero;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 31 maggio 2006 il consigliere Francesco Scano ;
Uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente è dipendente del Comune di Alghero con la qualifica di Istruttore direttivo ufficiale VV.UU, VII qualifica funzionale.
Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di Alghero in applicazione dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ha disposto la riorganizzazione dei servizi del corpo della Polizia Municipale, assegnando il personale ai vari servizi, con l'indicazione del responsabile dello stesso e disponendo che"l'attività istituzionale, l'uso dei mezzi, ogni altro adempimento connesso, sarà curato dai responsabili dei singoli servizi … su conforme parere del Sindaco o suo delegato".
In particolare al ricorrente è stata assegnata la responsabilità del servizio Polizia giudiziaria e polizia edilizia.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dispone inoltre che "l'attività istituzionale, l'uso dei mezzi, ogni altro adempimento connesso, sarà curato dai responsabili dei singoli servizi come sopra evidenziati, su conforme parere del Sindaco o suo delegato".
Avverso lo stesso il dott. Lullia fa valere le seguenti censure:

1. violazione di legge (L. 142/90 e D.Lgs 29/93); incompetenza;
2. violazione di legge (D.Lgs 29/93; L. 65/86, "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
3. eccesso di potere per contrasto con precedenti atti;

4. violazione di legge; eccesso di potere per carenza di presupposti, contraddittorietà, insufficienza di motivazione;
5. violazione di legge; eccesso di potere per contraddittorietà;
6. violazione della legge 241/90 (artt. 4 e 5).
   Il Comune di Alghero ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendone, comunque, il rigetto nel merito siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2006 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame il dott. Lullia Bruno impugna l'ordinanza, descritta in epigrafe, con la quale il Sindaco del Comune di Alghero, in applicazione dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ha disposto la riorganizzazione dei servizi del corpo della Polizia Municipale, assegnando il personale ai vari servizi, con l'indicazione del responsabile dello stesso e disponendo che"l'attività istituzionale, l'uso dei mezzi, ogni altro adempimento connesso, sarà curato dai responsabili dei singoli servizi … su conforme parere del Sindaco o suo delegato".

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa del Comune.

Con la prima si sostiene la carenza di interesse al ricorso sul rilievo che, avendo il dott. Lullia impugnato una soltanto delle due ordinanze (aventi contenuto quasi identico e con stesso numero e data: n. 156 del 26.7.1995), l'eventuale annullamento di quella impugnata, non impedirebbe che venga eseguita l'altra ordinanza.

L'eccezione non può essere condivisa.

Deve ritenersi che il provvedimento impugnato abbia sostituito il precedente, in quanto contiene delle aggiunte, specificamente impugnate, non contenute nel testo dell'altra ordinanza. In particolare nell'ultima ordinanza vi è una modifica del termine iniziale degli effetti dell'ordinanza (dal 1.8.1995 al 30.9.1995, anziché dal 1.7.1995) e l'aggiunta dell'inciso "salvo proroga". Proprio la modifica del termine iniziale di decorrenza evidenzia quale sia l'ordinanza sostituita, che evidentemente è quella avente decorrenza (dal 1.7.95) oramai superata alla data del provvedimento (26.7.1995).

Con la seconda eccezione si sostiene che vi sarebbe una sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dell'ordinanza impugnata, avendo la stessa perso effetto, per mancanza di proroghe, alla data del 30.9.1995, termine finale della sua efficacia.

L'eccezione non può essere accolta, avendo il difensore del ricorrente fatto presente, all'udienza di discussione, di avere ancora interesse attuale alla decisione del ricorso ed essendoci la necessità di confermare o meno il provvedimento del Tribunale di sospensione dell'ordinanza impugnata, emesso nella camera di consiglio del 25.8.1995.

Il ricorso deve essere accolto nel merito, essendo fondate le censure di incompetenza, proposta con il primo motivo, e di violazione dell'art. 36 della legge n. 142 del 1990.

Con l'ordinanza impugnata il Sindaco non si è limitato a dare degli indirizzi di carattere generale, ma ha dettato delle specifiche disposizioni per l'espletamento del servizio, attinenti all'attività di gestione dello stesso che rientra specificamente nelle attribuzioni del competente organo burocratico del Comune.

In particolare il Sindaco si è illegittimamente intromesso nell'attività di gestione laddove ha previsto che l'attività di polizia edilizia debba essere limitata ai soli casi di comprovata urgenza ed indifferibilità e laddove ha imposto che l'attività istituzionale dei servizi debba essere svolta "su conforme parere del Sindaco o suo delegato".

Fondata appare altresì la censura sulla assenza di presupposti per l'utilizzo dei poteri speciali previsti dagli articoli 36 e 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Come esattamente evidenziato in ricorso nel caso di specie non ricorrevano i presupposti della contingibilità e dell'urgenza in quanto la carenza di organico e l'approssimarsi della stagione estiva erano situazioni ben prevedibili e conosciute.

Il potere "extra ordinem" di adottare ordinanze contingibili ed urgenti è conferito al Sindaco solo ove debba farsi fronte ad una situazione di imminente pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica ed alla medesima non possa farsi fronte con i normali rimedi apprestati dall'ordinamento giuridico e cioè nel caso in cui, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti, ci si trovi di

fronte ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile che determinano, per la sicurezza o l'igiene pubblica, una situazione di pericolo che occorre eliminare immediatamente.
Per le su esposte considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Sezione seconda

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 31 maggio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Lucia Tosti, presidente;
Rosa Panunzio, consigliere;
Francesco Scano, consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 07/08/2006
Il segretario generale f.f.